



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi

**R.G. 11198/2024**  
**Udienza: 17/12/2024**  
**Giudice: Dott. Luigi Pazienza**

**TRIBUNALE DI MILANO**  
Sezione lavoro  
**MEMORIA DI COSTITUZIONE**

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** in persona del Ministro pro tempore, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano** (C.F. 80099830152), in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino (C.F. SRFFNC90A06C616J) e dall'Avv. Stefano Rovelli (C.F. RVLSFN89B02H264H) funzionari in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, Pec: [uspmi.contenzioso@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi.contenzioso@postacert.istruzione.it).

**Resistenti**

**contro**

**ANGELA BONITO**, (BNTNGL86B44A783G), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Angelo Beretta del foro di Milano, con studio come in atti;

**Ricorrente**



\* \* \*

Con il ricorso di cui in epigrafe parte ricorrente ha adito quest'ecc.mo Giudice, assegnando le seguenti conclusioni:

"- Nel merito:

*previa disapplicazione degli atti amministrativi a ciò ostativi accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio di 1,50 punti per il conseguimento del certificato di coordinatore amministrativo di cui in atti e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti ad attribuire il predetto punteggio in favore della ricorrente all'interno delle graduatoria permanente ATA 24 mesi per la provincia di Milano pubblicata in data 14.08.24 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'offerta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la qualifica di assistente amministrativo per l'anno scolastico 2024/25 e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti ad inviare offerta di stipula del contratto a tempo indeterminato alla ricorrente con retrodatazione giuridica al 1.09.24;*

*in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario".*

\*\*\*\*\*

L'Ufficio Scolastico Regione Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano delegato alla difesa dall'Avvocatura di Stato di Milano ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. contesta, in fatto e in diritto, quanto dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, eccependo la nullità, l'inammissibilità e l'infondatezza dello stesso per i motivi di seguito esposti.

## **FATTO**

A seguito di pubblicazione del bando di concorso del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 23287 dell'08.05.2024, indetto per l'anno scolastico 2023-2024 - Graduatorie a. s. 2024-2025 (all. 1), la Sig.ra Bonito Angela, in data 22.05.2024, presentava domanda di aggiornamento della graduatoria permanente del personale ATA, profilo Assistente Amministrativo, ai sensi dell'554 del D.L.vo 297/94, per l'a.s. 2024/2025 (all. 2), nella quale dichiarava il possesso di un attestato di qualifica professionale di coordinatore amministrativo rilasciato dalla Regione Campania – Direzione



generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili in data 15.02.22 (all. 3).

All'esito dei controlli sui titoli, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano riteneva di escludere dalla valutazione la qualifica professionale dichiarata dalla ricorrente e di assegnare alla stessa il punteggio di 32,5, con il quale la stessa veniva collocata in graduatoria nella posizione 163 (all. 4).

La ricorrente, all'atto della pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta in data 31.07.24, presentava formale reclamo per il mancato riconoscimento del punteggio relativo al titolo culturale dichiarato; il predetto reclamo veniva rigettato dall'Ufficio Personale ATA dell'Ambito Territoriale di Milano poiché la certificazione indicata non veniva ritenuta valutabile ai sensi dell'art. 14 L. 845/1978;

## **IN DIRITTO**

### **1. Legittimità dell'esclusione dalla valutazione della qualifica professionale dichiarata dalla ricorrente.**

In via preliminare occorre evidenziare come del tutto pretestuose e totalmente infondate risultino essere le argomentazioni formulate dalla ricorrente circa la presunta validità dell'attestato professionale di coordinatore amministrativo Livello EQF. 5, dichiarato all'atto di aggiornamento della graduatoria provinciale permanente.

Al riguardo giova osservare che il bando di concorso del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 23237 dell'08.05.2024, indetto per l'anno scolastico 2023-2024 - Graduatorie a. s. 2024-2025, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali prevede, per il profilo di Assistente Amministrativo, all'art. 2, comma 4 che **gli attestati di qualifica di cui all'art.14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.**



L'Art. 14 della legge 845/78 recita, infatti, espressamente che *"Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.*

*Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi".*

La norma in esame richiede, pertanto, la sussistenza di requisiti essenziali affinché un attestato di qualifica professionale possa essere validamente dichiarato e valutato ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio nelle graduatorie.

Nello specifico è necessario, tra l'altro, che delle commissioni facciano parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione.

La ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di aggiornamento della graduatoria permanente ATA 24 mesi chiedeva la valutazione di un titolo culturale, nella specie di un attestato di qualifica professionale di coordinatore amministrativo, rilasciato dalla Regione Campania in conformità agli standard di cui agli artt. 6 e 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13.

Il D. Lgs 13/2013 detta le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ma non sostituisce.

Entrando nel merito della questione che ci occupa, relativamente al bando di concorso del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 23237 dell'08.05.2024, indetto per l'anno scolastico 2023-2024 - Graduatorie a. s. 2024-2025, prevede, per il profilo di Assistente Amministrativo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, **i soli attestati di qualifica professionale valutabili, sono i titoli svolti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978 e che si concludono con esame finale.**



Nella tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di assistente Amministrativo, di cui all'Allegato A/1 del predetto bando, è altresì specificato che ai fini della corretta valutazione, l'attestato deve essere integrato dal piano di studio; in tal senso sono valutabili quegli attestati dove sul piano di studi **si fa diretto riferimento alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici.** La valutazione prevede un solo attestato al quale deve essere assegnato il punteggio di 1.5.

Il corso deve essere pertanto relativo "alla trattazione dei testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura ed informativi". Gli attestati di qualifica di cui all'art.14 della legge 845/78 devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione, è necessario allegare l'attestato integrato dal relativo piano di studio. Infatti, la valutabilità dei titoli è determinata dalla finalità del corso e dal relativo piano di studio.

Inoltre, è necessario che l'attestato venga convalidato dalla Regione ai sensi della Legge 845 del 1978. **L'annotazione sull'attestato che lo stesso è stato rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78 è una condizione imprescindibile per la sua valutazione.**

Alla luce di quanto esposto il certificato regionale presentato dalla ricorrente non è stato ritenuto valido ai fini del riconoscimento del relativo punteggio, in quanto sul certificato non vi è l'annotazione **che lo stesso è stato rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78,** circostanza che costruisce una condizione inderogabile per la sua valutazione.

**I percorsi formativi di cui all'art. 14 della Legge 845/78,** a cui fa riferimento il bando di concorso del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 23237 dell'08.05.2024, indetto per l'anno scolastico 2023-2024 - Graduatorie a. s. 2024-2025, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, **sono percorsi specifici, specificità che non consiste in una generica definizione della qualifica rivestita, ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica professionali rilasciati dagli istituti professionali statali;**

**Pertanto, i percorsi formativi di cui all'art. 14 della Legge 845/78, non sono normativamente sostituiti da altri,** quindi i certificati regionali, rilasciati in conformità agli standard di cui agli artt. 6 e 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, che non siano rilasciati ai sensi all'art. 14 della Legge 845/78, non essendo espressamente



**richiamati** dal bando di concorso per l'aggiornamento graduatorie permanenti ATA, **non possono essere oggetto di valutazione ed assegnazione del relativo punteggio.**

A nulla vale che la ricorrente abbia allegato agli atti l'estratto di una sentenza, in forza della quale il Tribunale di Milano abbia accertato la validità del certificato di qualifica professionale di coordinatore amministrativo e condannato l'amministrazione resistente all'attribuzione di 1,50 punti.

Tale sentenza riguarda una fattispecie diversa, ossia ha ad oggetto la mancata valutazione di un titolo nell'ambito delle graduatorie **di terza fascia ATA** 2021/24 per la provincia di Milano relativamente al profilo di assistente amministrativo.

Al riguardo il relativo bando, DM 50/2021 relativo alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024, prevedeva espressamente nell'allegato A/1 -Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo- l'attribuzione del punteggio di 1,5 all'attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art.8 D.Lgs.13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici.

La stessa indicazione è riportata dal DM 89 del 21.05.2024, per le graduatorie di terza fascia ATA 2024/2027.

Tale specificazione non è invece contenuta nel bando di concorso, prot. n. 23237 dell'08.05.2024, indetto per l'anno scolastico 2023-2024 - Graduatorie a. s. 2024-2025, per l'aggiornamento e l'integrazione delle **graduatorie permanenti provinciali**, nel quale, come già ampiamente suesposto, potevano essere oggetto di valutazione solo gli attestati di qualifica di cui all'art.14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA; quindi non essendo espressamente richiamate le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art.8 D.Lgs.13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di



videoscrittura o informatici, le stesse, dichiarate dai candidati, non sono state ritenute valide e sono state pertanto escluse dalla valutazione.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Ministero dell'Istruzione, L' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e tutte le sue articolazioni periferiche, rassegnano le seguenti

### **CONCLUSIONI**

"Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così giudicare:

- **in via principale, nel merito:**

- 1) rigettare il ricorso presentato dalla ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.

- In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Allegati come in memoria.

Milano, 06/12/2024

I Funzionari delegati

Avv. Francesco Serafino

Avv. Stefano Rovelli

